

Articolo 1 (Residui attivi e passivi)

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio 2016, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2015. Le differenze tra l'ammontare dei residui definitivi dell'esercizio finanziario 2015 e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 sono evidenziate nell'apposito allegato alla presente legge. L'importo dei residui attivi e passivi iniziali al 01/01/2016 è il seguente:
 - Residui attivi: euro 1.860.944.266,47
 - Residui passivi: euro 1.921.099.995,26

Articolo 2 (Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2016)

1. Il fondo di cassa al 1° gennaio 2016 è rideterminato in euro 262.569.720,66.

Articolo 3 (Stato di previsione dell'entrata)

1. Allo stato di previsione dell'Entrata del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2016

Aumento per euro 274.448.831,37 in termini di competenza e diminuzione per euro 5.484.505.285,58 in termini di cassa

Articolo 4 (Stato di previsione della spesa)

1. Allo stato di previsione della Spesa del bilancio della Regione sono apportate le seguenti variazioni:

Anno finanziario 2016

Aumento per euro 273.855.100,43 in termini di competenza e diminuzione per euro 5.484.505.285,58 in termini di cassa

Articolo 5 (Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2016-2018))

1. L'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n.28 è così sostituito:

“Articolo 5

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2008, 2009, 2014, 2015 e 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato negli esercizi medesimi)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2016 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:
 - a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 42 (Bilancio della Regione Liguria per gli anni finanziari 2015-2017) e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria regionale 2015) e successive modificazioni e integrazioni, nell'importo di euro 14.705.331,59 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte V;
 - b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 35.174.745,23 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;
 - c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d) della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;
 - d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della l.r. 42/2014 nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;
 - e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I.
2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:
 - a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4% per cento annuo;
 - b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.
3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.
4. Le rate di ammortamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2016/2018, in corrispondenza della missione 50 programma 001 per le quote interessi e della missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2018 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

Articolo 6

(Quote accantonate e vincolate del saldo finanziario e componente negativa dell'avanzo alla chiusura dell'esercizio 2015)

1. Le quote accantonate e vincolate del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2015, come risultanti dal Rendiconto Generale dell'esercizio finanziario 2015, ammontano rispettivamente ad euro 247.288.570,21 ed euro 132.024.241,08.
2. La componente negativa dell'avanzo relativa al debito autorizzato e non contratto è pari ad euro 117.666.638,03.
3. La variazione dell'importo dell'avanzo di amministrazione applicato con la presente legge risulta pari ad euro 14.245.380,37 ed è riferita alle seguenti Missioni e Programmi:

MISSIONE	PROGRAMMA	VARIAZIONE
7	1	41.480,72
8	2	350.000,00
12	6	- 350.000,00
12	7	- 82.646,00
13	1	8.836.545,65
15	4	5.000.00,00
18	2	450.000,00

Articolo 7

(Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al Bilancio di previsione 2016-2018)

1. Il quadro generale riassuntivo del Bilancio della Regione per il triennio 2016-2018 e i documenti di cui all'articolo 30, comma 3, della l.r. 15/2002 e successive modifiche e integrazioni, allegati al Bilancio di previsione 2016-2018, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.
2. Gli schemi di bilancio e i relativi allegati di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Articolo 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.